

LEO PEPPE

INTERVENTO SULLA FORMULA FIDI FIDUCIAE
IN PARTICOLARE IN PLAUTO

Ringrazio i relatori per l'attenzione prestata a quanto ho scritto in merito alla *fiducia*. In relazione alle tante cose interessanti che ho ascoltato e che meriterebbero un intervento approfondito, vorrei adesso soffermarmi rapidamente almeno su un punto, cioè su una prospettiva alla quale in particolare ha fatto un cenno Fercia in relazione alla giurisprudenza classica: la dimensione temporale nella ricostruzione della *fiducia*. È questa una dimensione che a mio avviso può essere ulteriormente valorizzata, fino ad estenderne la centralità a tutta la ricostruzione della *fiducia* e così forse ad illuminarne ancora meglio caratteristiche, problematiche e – eventualmente – fasi.

A questa prospettiva ho dedicato recentemente una qualche attenzione, in un'occasione interessante di confronto nel corso del *17th Colloquium on Latin Linguistics* tenutosi nei giorni 20-25 maggio 2013 presso l'Università di Roma Tor Vergata; sono stato invitato a prendere parte alla tavola rotonda interdisciplinare *Temi di lingua e di diritto romano a confronto* (21 maggio) sul tema *Concretezza e astrattezza nella lingua e nel diritto di Roma*. Al mio intervento, che sarà pubblicato nel *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano – BIRD*, integrato con un adeguato – pur se sempre contenuto – apparato critico, ho dato il seguente titolo: *'Concretezza ed astrattezza nella terminologia giuridica romana. Alcune riflessioni. Un tema interessante: la fiducia'*. Ho ritenuto cioè che, dopo una serie di considerazioni a carattere generale ed alcuni rapidi accenni bibliografici, fosse proprio il tema della *fiducia* giuridica un argomento idoneo a tratteggiare un possibile percorso concreto/astratto.

Dopo una rapida introduzione all'argomento, ho preso avvio dalla seguente domanda: ma come nasce la *fiducia* (come parola e/o come atto giuridico)?

A mio avviso una via nuova è stata indicata da Zurli e Dunant, l'uno indipendentemente dall'altro, sulla base della riconsiderazione della formula *fidi fiduciae* ricorrente in Plaut. *Trinummus* 117, fino a loro considerata una

endiadi in forza della tradizione mommseniana: si tratta invece di termini ben distinti, la *fides* è di chi riceve, la *fiducia* è di chi dà. E l'affidamento di chi dà è in primo luogo che ciò che ha dato gli verrà restituito: ma perché a tal proposito si usa il termine *fiducia*?

Vi è a mio avviso un dato che nel nostro contesto ho già messo in luce nei miei contributi e che costituisce un punto di partenza chiarificatore in modo decisivo: secondo alcuni *fiducia* non deriva da *fides*, ma dal tema *fid-* del verbo *fidere*; la *fiducia* è la qualità di chi si fida, così come l'*audacia* è la qualità di chi osa, e, cosa interessante, probabilmente si arriva al sostantivo *fiducia* per il tramite di un aggettivo che è stato qualificato come agente, *fiducus*, colui che si fida molto, così come *caducus*, colui che cade, cade molto, o *manducus*, colui che mastica molto, tra l'altro una maschera dell'Atellana.

Se si leggono le fonti e in particolare Plauto in questa prospettiva, si vedrà che la formula *fidi fiduciae* ricorre più volte, preceduta dal verbo *concredo*, un verbo usato soprattutto dai *veteres*, un verbo che indica un *credere* che affida: dice il Forcellini *ad h.l.*: «credere intieramente, e perciò affidare, consegnare, confidare».

Mi sembra al proposito esemplare un passo di Plauto dove si gioca con la formula *fidi fiduciae*, un passo la cui importanza, fino al momento della preparazione del mio intervento al convegno su ricordato, era sfuggita anche a me. Si tratta di Plaut. *Aul.*, 580-586:

*EVCL. Edepol, ne tu, aula, multos inimicos habes
atque istuc aurum quod tibi concreditum est.
nunc hoc mihi factu est optimum, ut ted auferam,
aula, in Fidei fanum: ibi abstrudam probe.
Fides, novisti me et ego te: cave sis tibi,
ne in me mutassis nomen, si hoc concreduo.
ibo ad te fretus tua, Fides, fiducia!*

L'oro è stato affidato (*concreditum*) alla pentola, che lo contiene (ed ovviamente prima o poi lo restituirà a qualcuno). Poi Euclione pensa di depositarlo presso il tempio della *Bona Fides*, usa *concreduo*, una variante di *concredo*. Ma cosa significa *tua fiducia*? Quasi tutti considerano *fiducia* come *fides*, perciò si tratterebbe della *fides* della *dea Fides*; così anche Watson, colui che ha riproposto i testi plautini. In realtà già Ernout aveva fornito la traduzione e l'interpretazione più corrette: «Je viens á toi, ó Bonne Foi, fort de la confiance que tu m'inspires». La *fiducia* è di Euclione e, cosa forse non irrilevante dal punto di vista giuridico, non ha luogo un formale passaggio di proprietà, ma un semplice deposito di fatto.

A questo punto possiamo così concludere; se *credere* in D. 12.1.1.1 – ma è così *ab antiquo* – è affidarsi all'*aliena fides*, *concredere* è affidarsi fino al punto di dare, essere *fiducus* e quindi provare *fiducia* che l'altro restituirà. All'inizio l'obbligo alla restituzione deriva dal gioco tra la rispettabilità del fiduciario e l'affidamento profondo del fiduciante: un gioco che è possibile solo tra persone che si conoscono bene e delle quali soprattutto si ha un'alta considerazione, sono i *boni*. E non è perciò un caso che questa qualificazione ricorra nella formula anomala dell'*actio fiduciae*, come sopravvivenza di questa originaria relazione interindividuale e sociale.

Poi subentra la forma compiuta della *mancipatio*, assai probabilmente con *nuncupationes* che la integrano in modo sempre più complesso (come nella *mancipatio familiae*, dove non c'è un *pactum*, ma inizialmente il *mancipio dans* si limita a *rogare/mandare* il *familiae emptor*; come, successivamente e in modo più articolato, nel testamento librato: Gai 2.102-104). Poi subentrano le dichiarazioni dal contenuto sempre più vicino ad un *pactum* finché questo diventa parte usuale del formulario della *fiducia*.

Infine la *fiducia* personale finisce per oggettivizzarsi fino al punto che la *fiducia* classica può essere considerata un contratto reale, sia pure di buona fede, forse una sopravvivenza del passato. In realtà il rapporto tra le parti ha perso qualsiasi aspetto di particolare affidamento, se in un paio di testimonianze del I sec. d.C.¹ il fiduciante deve addirittura giurare che ciò che mancipa al suo creditore è libero da gravami: un giuramento che sembra anticipare la fattispecie originaria del *crimen stellionatus* e quella che ancora ricorrerà nell'art. 2059 e ss. del Code Napoléon.

Comunque ormai la relazione giuridica ha abbandonato il terreno della relazione personale ed è nella sfera delle forme giuridiche impersonali, astratte nel senso che si prescinde da un rapporto sociale profondo tra le parti.

Con queste suggestioni vorrei avere per lo meno sottolineato come un approccio diacronico alla *fiducia* potrebbe forse – per quanto le fonti lo consentono – contribuire a tracciarne una 'storia': una storia molto lunga, dalla Roma arcaica ai giorni nostri.

¹ *Mancipatio Pompeiana* (FIRA III, n. 91); *Tab. Herc.* 65, Tab. II, parte sinistra, Arangio-Ruiz-Pugliese-Caratelli (1954, 64 ss.); successiva riedizione della *Tab. 65* senza variazioni in Gröschler (1997, 142).